

TRANSIZIONE 5.0: DISPOSIZIONI ATTUATIVE

Con due decreti sono state definite le disposizioni attuative dell'agevolazione 5.0 per gli investimenti effettuati nell'ambito di progetti di innovazione, per gli anni 2024 e 2025, dai quali derivi una riduzione dei consumi energetici.

Informativa n.	30/2024
Riferimenti normativi	Art. 38 del D.L. n. 19/2024 convertito con modifiche dalla Legge n. 56/2024 Art. 6 D.L. n. 39/2024 convertito con modifiche. dalla Legge n. 67/2024 D.M. 24/07/2024 D.M. 06/08/2024 Circolare MIMIT 16/08/2024 n. 25877 D.M. 11/09/2024 Informativa Unistudio n. 17/2024



Con l'Informativa Unistudio n. 17/2024 abbiamo analizzato l'introduzione, da parte del D.L. n. 19/2024, di un nuovo credito d'imposta per gli investimenti effettuati nell'ambito di progetti di investimento in beni strumentali materiali e immateriali innovativi dai quali derivi una riduzione dei consumi energetici almeno del 3%.

Il D.M. adottato il 24 luglio 2024 contiene le modalità attuative del Piano Transizione 5.0 e, in particolare, le disposizioni relative all'ambito soggettivo e oggettivo, nonché della misura del beneficio, le previsioni concernenti la procedura di accesso all'agevolazione e alla relativa fruizione, i connessi oneri documentali, le attività di vigilanza e controllo, le cause di decadenza e recupero dell'agevolazione.

Ad integrazione di quanto già anticipato con la nostra Informativa Unistudio n. 17/2024 si evidenziano le principali disposizioni introdotte:

- con riferimento all'autoproduzione e autoconsumo di energia da fonte solare si precisa che sono agevolabili solamente i pannelli fotovoltaici di cui all'art. 12 comma 1 lett. a), b) e c) del D.L. 09/12/2023 n. 181 (prodotti nella UE), ed inoltre che per quelli di cui alle lett. b) (con efficienza di cella almeno pari al 23,5%) e c) (con efficienza di cella almeno pari al 24%) è prevista una maggiorazione del costo, ai fini del credito d'imposta, rispettivamente del 120% e del 140%. Il costo massimo ammissibile degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e dei sistemi di accumulo è calcolato in Euro/kw secondo i parametri previsti dall'Allegato 1 al D.M. 24/07/2024;
- le spese di formazione sono agevolabili a condizione che le attività formative siano erogate da soggetti esterni all'impresa, così come individuati dall'art. 8 comma 2 del DM 24/07/2024, con riferimento a percorsi di durata non inferiore a 12 ore che prevedano il sostenimento di un esame finale con attestazione del risultato conseguito, e negli ambiti formativi di cui all'Allegato 2 dello stesso D.M. Risultano agevolabili le spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione, i costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, le spese di alloggio solo se necessarie per personale con disabilità, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l'ammortamento degli strumenti e delle attrezzature nella misura in cui sono utilizzati esclusivamente per il progetto di formazione, i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione, il costo aziendale relativo al personale dipendente, titolari di impresa e soci lavoratori partecipanti alla formazione e le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione;
- sono esclusi dall'agevolazione i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all'art. 164 del TUIR, i beni per i quali il DM 31.12.88 (che disciplina le aliquote di ammortamento fiscali dei singoli beni) stabilisce aliquote di ammortamento inferiori al 6,5%, i fabbricati e le costruzioni, i beni di cui all'Allegato 3 alla L. 208/2015 (relativo alle industrie di energia elettrica, acqua, gas, ferroviarie);
- i requisiti tecnici dei beni necessari per includerli negli elenchi di cui agli Allegati A e B della L. 232/2016 e l'interconnessione degli stessi al sistema aziendale di gestione della produzione o della rete di fornitura devono essere provati con apposita perizia tecnica asseverata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o da un ente di certificazione accreditato, redatta sulla base degli appositi modelli resi disponibili dal GSE (art. 16 del DM 24.7.2024); per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000,00 euro, tale obbligo può essere adempiuto attraverso una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del DPR n. 445/2000).
- per data di avvio del progetto di innovazione si intende la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare i beni oggetto di investimento, ovvero qualsiasi altro tipo di impegno che renda irreversibile l'investimento stesso, a seconda di quale condizione si verifichi prima;
- il progetto di innovazione, per il quale è riconosciuto un limite massimo di costo di 50 milioni di euro annui per ciascuna impresa, si intende completato alla data di effettuazione dell'ultimo investimento che lo compone, e in particolare:
 - o nel caso in cui l'ultimo investimento abbia ad oggetto beni materiali e immateriali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa di cui agli allegati A e B della Legge n. 232/2016, alla data di effettuazione degli investimenti, secondo le regole generali previste dai co. 1 e 2 dell'art. 109 del TUIR, a prescindere dai principi contabili applicati;

- nel caso in cui l'ultimo investimento abbia ad oggetto beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa, finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo, alla data di fine lavori dei medesimi beni;
 - nel caso in cui l'ultimo investimento abbia ad oggetto attività di formazione finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi, alla data di sostenimento dell'esame finale.
- per l'accesso al beneficio, le imprese devono rapportarsi con il GSE, attraverso il portale "Transizione 5.0" accessibile solo tramite SPID, mediante le seguenti tre fasi:
- comunicazione preventiva, per la prenotazione del credito;
 - comunicazione relativa all'effettuazione degli ordini;
 - comunicazione di completamento.

In particolare:

- per la prenotazione del credito d'imposta le imprese devono inviare una comunicazione preventiva, corredata dalla certificazione "tecnica" *ex ante*. Le comunicazioni preventive inviate saranno valutate e gestite dal GSE secondo l'ordine cronologico di invio, verificando esclusivamente il corretto caricamento dei dati e la completezza dei documenti e delle informazioni rese e il rispetto del limite massimo dei costi ammissibili per singola impresa beneficiaria e per ciascun anno pari a 50 milioni di euro (si evidenzia altresì che l'art. 12 del D.M. 24/07/2024 ha previsto che la spesa complessivamente autorizzata a carico dello Stato ammonta a 1.039.500.000,00 Euro per l'anno 2024, 3.118.500.000,00 euro per l'anno 2025, 415.800.000,00 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030),
- entro 30 giorni dalla conferma del credito prenotato (ricevuta di conferma del GSE), a pena di decadenza dell'agevolazione, l'impresa deve trasmettere una comunicazione relativa all'effettuazione degli ordini accettati dal venditore con pagamento a titolo di acconto, in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione dei beni di cui agli allegati A e B della Legge n. 232/2016 e/o degli impianti di autoproduzione di energia da fonti rinnovabili per autoconsumo, contenente gli estremi delle fatture (si ricorda che tutte le fatture, i documenti di trasporto e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere l'esplicito riferimento alle disposizioni di cui all'art. 38 del DL 19/2024 e il codice identificativo alfanumerico univoco rilasciato dalla piattaforma informatica in sede di prenotazione del credito, contraddistinto dalla struttura TR5-XXXXX);
- a seguito del completamento del progetto di innovazione (e in ogni caso entro il 28/02/2026), l'impresa deve trasmettere al GSE una comunicazione di completamento, corredata dalla certificazione tecnica *ex post*, contenente le informazioni necessarie ad individuare il progetto di innovazione completato e relative certificazioni dei costi;
- entro 10 giorni dalla presentazione della comunicazione di completamento, il GSE, verificati il corretto caricamento dei dati, la completezza dei documenti e delle informazioni rese e il rispetto del limite massimo di costi ammissibili, comunica all'impresa l'importo del credito d'imposta utilizzabile in compensazione, che non può in ogni caso eccedere l'importo del credito d'imposta prenotato.

Le comunicazioni vanno corredate con la documentazione e le certificazioni tecniche richieste, sulla base dei modelli resi disponibili sul sito del GSE e presentate esclusivamente in via telematica utilizzando la piattaforma disponibile nella sezione "Transizione 5.0" all'indirizzo <https://www.gse.it/servizi-per-te/attuazione-misure-pnrr/transizione-5-0>.

Il D.M. 11/09/2024 ha disposto, l'apertura della piattaforma per l'invio delle comunicazioni di completamento dei progetti di innovazione.

Il D.M. 06/08/2024, aveva invece dato il via alla presentazione delle comunicazioni preventive.

E' stato altresì precisato che:

- nel caso in cui i costi ammissibili effettivi siano uguali o superiori a quelli dichiarati in sede di comunicazione preventiva, il credito d'imposta spettante sarà pari a quello prenotato;
- nel caso in cui i costi ammissibili effettivi siano inferiori a quelli dichiarati in sede di comunicazione preventiva, il credito d'imposta spettante sarà ricalcolato, in riduzione, sulla base dei nuovi costi comunicati;

- il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione mediante il modello F24 tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate quali Entratel/Fisconline entro il 31/12/2025, decorsi 5 giorni dalla regolare trasmissione da parte del GSE all'Agenzia delle Entrate dell'elenco dei beneficiari e del credito spettante e, **comunque, decorsi 10 giorni dalla comunicazione del GSE all'impresa dell'importo del credito utilizzabile**; l'ammontare non ancora utilizzato al 31/12/2025 è riportato in avanti ed è utilizzabile in cinque quote annuali di pari importo;
- l'impresa decade totalmente o parzialmente dall'agevolazione, tra l'altro, anche nelle seguenti fattispecie:
 - fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di completamento del progetto di innovazione, non è mantenuto il livello di riduzione dei consumi energetici conseguito;
 - mancata entrata in esercizio dei beni materiali finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinate all'autoconsumo, entro un anno dalla data di completamento del progetto di investimento;
 - assenza di uno o più requisiti di ammissibilità, fino alla data di trasmissione da parte del GSE della comunicazione relativa all'importo del credito d'imposta utilizzabile, ovvero documentazione irregolare per fatti comunque imputabili all'impresa beneficiaria;
 - mancato rispetto delle disposizioni sul cumulo delle agevolazioni e sul divieto di doppio finanziamento.

In considerazione della fonte di finanziamento dell'agevolazione a valere sulle risorse PNRR, le imprese beneficiarie sono tenute al rispetto dei pertinenti obblighi derivanti dalla normativa europea e nazionale, assicurando tra l'altro:

- la comunicazione dei dati relativi al titolare effettivo del destinatario dei fondi;
- il rispetto del principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali;
- l'assenza di doppio finanziamento ai sensi dell'art. 9 del Regolamento U.E. n. 241/2021.

In caso di mancato perfezionamento della procedura per la fruizione del credito d'imposta transizione 5.0, resta salva la facoltà di accesso al credito d'imposta 4.0 ex Legge n. 178/2020, previa comunicazione di completamento degli investimenti di cui all'art. 6 del D.L. n. 39/2024.